

Sentenza n. 9 pubbl. il 12/06/2019

RG n. 2019/12345

Repert. n. del 12/06/2019

N. R.G.



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI VENEZIA**  
**SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA**

Composto dai seguenti Magistrati:

1.

GIUDICE

GIUDICE

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile promossa con ricorso in riassunzione depositato il 25/10/2019

da

....., con l'avv. Sergio Calvetti del Foro di Treviso

**ATTORI – ricorrenti in riassunzione**

**contro**

Banca Popolare di Vicenza s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa C.F. e P.I. 00204010243,

con gli avv. ....

Intesa Saupaolo s.p.a. posizione rinunciata

**Convenuta in riassunzione**

pagina 1 di 8



Udienza di precisazione delle conclusioni: 6/2/2019

Conclusioni per parte attrice:

- in via principale: accertarsi la nullità *ex art.* 117, commi primo e terzo, d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, del contratto di finanziamento e contestuale acquisto di azioni concluso tra gli odierni attori e Banca Popolare di Vicenza S.p.a., nonché che nulla è a quest'ultima dovuto in forza di tale contratto;
- in via subordinata: accertarsi la nullità *ex art.* 2358 cod. civ. del contratto di finanziamento e contestuale acquisto di azioni concluso tra gli odierni attori e Banca Popolare di Vicenza S.p.a. nonché che nulla è a quest'ultima dovuto in forza di tale contratto;
- in via ulteriormente subordinata: accertarsi l'inefficacia ai sensi dell'art. 1322, comma secondo, cod. civ., del contratto di finanziamento e contestuale acquisto di azioni concluso tra gli odierni attori e Banca Popolare di Vicenza S.p.a., nonché che nulla è dovuto all'odierna convenuta in forza di tale contratto;
- ancora in via subordinata: annullarsi *ex art.* 1427 e ss. cod. civ. il contratto di finanziamento e contestuale acquisto di azioni concluso tra gli odierni attori e Banca Popolare di Vicenza S.p.a., oppure, in via graduata, accertarsi che il predetto negozio è annullabile per le predette ragioni;
- in ulteriore subordine: risolversi in ragione del venire meno degli elementi presupposti, meglio precisati in parte di fatto e di diritto, il negozio complesso concluso tra gli odierni attori e Banca Popolare di Vicenza S.p.a. oppure, in via graduata, accertarsi che il predetto negozio è risolvibile per le predette ragioni;
- ancora in subordine: risolversi il contratto di finanziamento e contestuale acquisto di azioni concluso tra gli odierni attori e Banca Popolare di Vicenza S.p.a. in forza delle molteplici violazioni – precisate in parte di fatto e di diritto – al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nonché al Regolamento intermediari adottato da Consob con delibera 29 ottobre 2007, n. 16190, oppure, in via graduata, accertarsi che il predetto negozio è risolvibile per le predette ragioni;
- in ultima istanza: accertarsi che Banca Popolare di Vicenza è tenuta a risarcire in favore degli odierni attori il danno a questi ultimi cagionato in forza dell'inadempimento degli obblighi sanciti dal d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e dal Regolamento intermediari adottato da Consob con delibera 29 ottobre 2007, n. 16190, da quantificarsi nella svalutazione patita dalle azioni dall'acquisto alla pronuncia della decisione;
- in via istruttoria: ci si richiama alle istanze già formulate in corso di giudizio, rispetto alle quali il Giudice non ha ancora provveduto;

- spese, diritti e onorari integralmente rifusi, ivi incluso il rimborso per spese

Conclusioni per parte convenuta:

Voglia l'III.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, previa ogni più opportuna declaratoria:

- in via preliminare, in rito, dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità delle domande attoree, e conseguentemente dell'intero giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 TUB;

- in subordine, in rito, dichiarare la propria incompetenza, in favore del Tribunale di Vicenza, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 83 e 87 TUB;

- in ulteriore subordine, in rito, dichiarare l'inammissibilità della domanda avversaria volta alla compensazione degli asseriti crediti vantati da controparte con i crediti vantati dalla Banca, spiegata in violazione dell'art. 83, comma 3-bis TUB;

- nel merito, rigettare tutte le domande avversarie per i motivi già esposti in atti;

- in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande restitutorie, determinare il quantum debeatur secondo quanto esposto in atti e quanto sarà provato in corso di giudizio.

Con vittoria di spese, compensi, e rimborso forfettario ex art. 2 D.M. 55/2014 del presente giudizio.

Con riserva di ogni ulteriore deduzione e produzione nelle successive difese.

**MOTIVI**

Gli attori \_\_\_\_\_ convenivano in giudizio Banca Popolare di Vicenza spa, allora *in bonis* deducendo che,

- essi avevano acquistato azioni della Banca su garanzia del personale della filiale che l'operazione sarebbe stata finanziata integralmente dalla banca, e che si sarebbe conclusa in un lasso temporale ristretto, con compensazione fra l'importo del finanziamento e il prezzo da ricavare alla vendita delle azioni, vendita da ottenersi anche tramite del Fondo acquisti dell'Istituto, con un piccolo guadagno per gli attori per il solo fatto di essersi prestati a detta operazione;
- in particolare il 26/10/2012 \_\_\_\_\_ aveva acquistato n. 60.000 azioni, \_\_\_\_\_ 180.000, per il corrispettivo rispettivamente di euro 3.750.000 e di euro 11.250.000, e il controvalore era stato addebitato sul c/c a loro cointestato,



- nei moduli di preordine l'operazione era indicata come "non adeguata al profilo del cliente" e veniva specificata la posizione di conflitto di interessi dell'istituto per collocamento di titoli propri;
- non era stato, a memoria degli attori, sottoscritto alcun contratto di finanziamento, ciononostante il 31/10/2012, il giorno stesso degli addebiti del prezzo degli acquisti sul conto comune degli attori, era stata anche accreditata la somma corrispondente totale di euro 15.000.000 (a titolo di "erogazione finanziamenti e mutui n. 70 05023593", conto corrente n. 0004002, doc. 5 attori);
- il 9/10/2012 la banca assicurava mediante documento consegnato agli attori (doc. 8) di essere disponibile al riacquisto con impegno di informazione nel caso il Fondo acquisti rischiasse di non avere una capienza sufficiente successivamente;
- su richiesta della Banca gli attori sottoscrivevano un documento con cui si impegnavano a mantenere nel conto deposito titoli presso la Banca titoli per un controvalore almeno pari a euro 15.000.00 fintanto che fosse durato l'affidamento;
- successivamente la Banca non dava seguito al pur sollecitato riacquisto, e svalutava progressivamente le azioni (da euro 62,50 ad euro 6,30 alla data della introduzione del giudizio)

Assunero gli attori, sulla scorta di tali allegazioni, in primo luogo che, stante il collegamento negoziale fra acquisto e finanziamento, la nullità del finanziamento per difetto di forma scritta ex art. 117 TUB determinasse la nullità dell'intera operazione; deducevano poi altri vizi inficianti l'operazione e dunque agivano per nullità, inefficacia, annullamento, risoluzione e risarcimento dei danni.

La Banca si costituiva contestando in fatto e in diritto.

La causa vedeva assegnazione e uso dei termini istruttori, e veniva successivamente dichiarata interrotta per la messa in liquidazione coatta amministrativa della Banca. Veniva riassunta dagli attori che evocavano in giudizio la liquidatela e Intesa Sanpaolo s.p.a., successivamente rinunciando agli atti nel confronti di quest'ultima, prima della sua costituzione. La Liquidatela si costituiva eccependo improcedibilità e inammissibilità dell'azione e incompetenza per territorio a favore del Tribunale di Vicenza, giudice degli affari della liquidazione.



La causa viene in decisione senza istruzione, le parti hanno precisato le conclusioni e fruito di termini ordinari per conclusionali e repliche.

L'art. 83 comma 3 TUB ("3. Dal termine previsto nel comma 1 contro la banca in liquidazione non puo' essere promossa ne' proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, ne', per qualsiasi titolo, puo' essere parimenti promosso ne' proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare. Per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione e' competente esclusivamente il tribunale del luogo dove la banca ha la sede legale") contiene una disciplina che ricalca, pro parte, il disposto dell'art. 52 l. fall. (la prima parte) e dell'art. 24 l. fall. (la seconda parte). L'art. 87 citato dalla liquidatela disciplina le opposizioni allo stato passivo, che spettano al Tribunale della sede della Banca.

Rispetto alla prima parte dell'articolo 83 comma 3, si nota che anche ai sensi dell'art. 209 L.F., norma generale sulla liquidazione coatta amministrativa, le pretese creditorie avanzate innanzi al Tribunale ordinario nei confronti di una società che nel corso del giudizio viene posta in liquidazione coatta amministrativa devono essere dichiarate improseguibili, dal momento che tutti i suoi creditori, senza eccezione alcuna, devono sottostare alla procedura di verifica dei crediti di cui alla predetta norma, dinanzi quindi al Commissario Liquidatore nella fase di formazione dello stato passivo.

Deve dunque concludersi che almeno la prima parte dell'art. 83 comma 3 esprime il principio generale - e cardinale - valevole per tutte le procedure concorsuali, quello per cui la massa attiva è assoggettata nel suo intero e indefettibilmente alla ripartizione secondo le regole del concorso e ad opera degli organi della procedura.

L'art. 83 comma 3 seconda parte, parallelamente all'art. 24 l. fall., riguarda le azioni *derivanti* dal fallimento.

L'art. 83 comma 3 dunque esprime principi non dissimili da quelli stabiliti per il fallimento, e dunque, per questi aspetti, si farà richiamo a giurisprudenza anche afferente casi di fallimento.

Venendo alla questione della competenza, va detto che, sebbene vi siano spazi per individuare una competenza del "Tribunale fallimentare" svincolata dal procedimento di verifica dei crediti ex art. 92 e ss. l.fall. (cfr. Cass. sez. 1, n. 10668 del 27/9/1999), la più vasta area della competenza del Tribunale della procedura è individuata nelle domande di condanna (art. 52 fall. e 83 comma 3 prima parte TUB) e in quelle domande che *"comunque incidono sul patrimonio del fallito, compresi gli accertamenti che costituiscono premessa di una pretesa nei confronti della massa"* (Cass. sez. 3, n. 17388 del 8/8/2007; Cass. sez. 1, n. 17279 del 23/7/20110; Cass. sez. 1, n. 25868 del 2/12/201; Cass. sez. L. 10955 del 8/5/2018). Tale insegnamento è costante.



Pertanto che la questione della competenza per territorio, che la parte convenuta, invocando l'art. 83 comma 3 TUB e censurando le domande della attrice anche in quanto volte a incidere sulla massa, afferma essere carente in capo a questo ufficio a favore del Tribunale di Vicenza (nel cui circondario aveva sede la Banca e che è dunque il Tribunale della procedura) consiste in verità in una questione di rito applicabile, e non di competenza per territorio, (cfr. Cass. sez. 6-1 ord. 21669 del 20/9/2013) e rimanda dunque alla questione del discrimine fra domande proponibili avanti il giudice ordinario, e domande riservate (anche nella forma della opposizione allo stato passivo, 87 TUB) al Tribunale della procedura.

L'art. 83 comma 3 TUB dunque va letto nel senso che tutte le domande anche di accertamento o costitutive contro una liquidatela di banca non possono essere proposte avanti il giudice ordinario quando esse siano dirette a porre le premesse di una pretesa contro la massa.

Qualche deroga a tali principi si rinviene nella giurisprudenza della Suprema Corte nella materia lavoristica, nei giudizi di impugnazione del licenziamento, ove si tratta di assicurare la protezione delle posizione del lavoratore, che ha riflessi non solo fra le parti ma anche verso terzi (p.es. previdenziali) e gode di speciali particolarità del rito lavoristico, anche per il regime probatorio di favore ivi previsto.

Spazi di riserva al giudice ordinario si leggono (p. es. Cass. 17279/2010 sopra citata) nelle pronunce che trattano di domande demolitorie o di accertamento che abbiano "*come scopo solo tale accertamento*". Naturalmente, posto che la domanda deve essere comunque sorretta da un interesse, sarà lo scopo ultimo dell'accertamento, o della pronuncia costitutiva chiesti, a determinare la procedibilità o meno della domanda avanti il giudice ordinario. La pronuncia 17279/2010 citata tratta del caso il cui lo scopo finale del richiedente - che agiva per fare dichiarare la nullità di un contratto di edizione stipulato con la società poi fallita - era ottenere la libera disponibilità dei relativi diritti, e non già una condanna del soggetto fallito.

Riprendendo il principio che sta alla base di tale pronuncia, ritiene il Tribunale che non possa essere negata la perseguibilità di quelle domande che mirano a tutelare diritti che non potrebbero trovare mai risposta, né positiva, né negativa, nell'ambito della procedura; per esempio, le domande di accertamento negativo del credito della procedura proposte dal soggetto che sia debitore della banca ormai in liquidazione in forza di titolo invalido, o risolto, e che ha interesse a vedersi liberato dal debito contrattuale.



Non è distonico rispetto alla ricostruzione sistematica di cui sopra, ed anzi ne costituisce conferma nella materia della risoluzione, il disposto dell'art. 72 comma 5 l.fall (applicabile alla liquidazione ex art. 83 comma 2 TUB) il quale stabilisce che se pure la domanda risolutoria promossa anteriormente al fallimento spiega i suoi effetti contro il curatore (fatta salva la trascrizione della domanda nei casi previsti), solo la parte che intende ottenere la restituzione deve proporre la domanda secondo le regole dell'accertamento del passivo.

Ciò posto, è evidente la procedibilità delle domande attoree, e l'interesse della parte alla pronuncia, nella parte in cui esse mirano a vedere accertata una causa di invalidità del o dei contratti al solo fine di vedere liberata la parte dalle obbligazioni nascenti da tali contratti, e ancora non adempiute.

Diversa - e lo si dice per completezza - è invece la questione delle debenze restitutorie *conseguenti* alla pronuncia demolitoria, che la parte non può fare valere avanti al giudice ordinario né in via di azione (in ciò si concreterebbe sottrazione alla regola dell'accertamento solo concorsuale del passivo) né in via di accertamento negativo, quando essa intenda fare valere la previa compensazione delle rispettive debenze restitutorie *ex nullitate* (e fondate dunque sull'art. 2033 c.c.), dato che ciò presuppone la valutazione di opposte pretese creditorie che sono invece assoggettate alla regola dell'art. 56 l. fall, la quale riserva alla parte *in bonis* solamente lo strumento dell'eccezione, a fronte di una domanda di ripetizione che venga formulata dalla procedura.

Non è dubbio che in questo giudizio invece la parte attrice muove alla liberazione dal solo debito *contrattuale*, come da conclusionale pp. 10/14 spec., e che la convenuta non ha domandato (se non altro in via principale) la restituzione di alcunché come conseguenza della pronuncia demolitoria.

Il solo debito contrattuale cui la parte attrice fa riferimento nei suoi atti, e da cui vuole vedersi liberata, è l'obbligo di restituzione, a titolo di adempimento, del capitale ottenuto in finanziamento. Per questo aspetto la sua domanda è soddisfatta dalla nullità del contratto di finanziamento per difetto di forma ex art. 117 commi 1 e 3 TUB. E' infatti evidente dal doc. 11 della convenuta (docc. costituzione *in bonis*) che i contratti di finanziamento non furono sottoscritti dalla parte attrice, alla cui protezione è preordinato l'obbligo di forma. Non vi è dunque alcun obbligo di adempiere tale contratto.

Non è convalidabile la nullità di protezione, in quanto la convalidabilità farebbe venire meno la stessa protezione.

Va dunque accolta, quanto al finanziamento, la prima domanda attorea. Le restanti domande demolitorie riguardo al finanziamento restano pertanto superate.

La parte attrice non vanta invece, a seguito della messa in l.c.a della banca, un riconoscibile interesse anche alla pronuncia relativa alla nullità o ad altra pronuncia demolitoria dell'acquisto azionario, posto



Sentenza n. 10000 del 12/06/2019

RG n. 10000

Repert. n. 10000 del 12/06/2019

che, una volta che essa vede soddisfatto il suo interesse a vedersi liberata dal debito contrattuale derivante dal finanziamento, non è allegato quale ulteriore vantaggio ad essa seguirebbe da tale ulteriore pronuncia; il contratto di acquisto ha avuto infatti completa esecuzione, ed essa non potrebbe vedere soddisfatte pretese restitutorie, per quanto sopra detto.

Pertanto manca anche ogni interesse a vedere accertato il collegamento negoziale tra mutuo e finanziamento e la conseguente nullità anche dell'acquisto azionario ex art. 2358 cc.

E' improseguibile poi la domanda di accertamento del credito risarcitorio attoreo ("in ultima istanza") in quanto la sola funzione che ad essa è attribuibile è di preconstituire un titolo da fare valere contro la massa.

Le spese di lite possono compensarsi, attesa la improcedibilità della domanda risarcitoria e dunque il solo parziale successo della lite in capo a parte attrice.

#### P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. accerta la nullità del rapporto di finanziamento eseguito mediante accredito di euro 15.000.000 in data 31/10/2012 a titolo di "erogazione finanziamenti e mutui n. 70 05023593", sul conto corrente cointestato agli attori n. 0004002, filiale di Bassano del Grappa di Banca Popolare di Vicenza;
2. dichiara che nulla è dovuto a titolo di adempimento di tale rapporto da parte degli attori; .
3. dichiara l'improseguibilità del giudizio quanto alla domanda "in ultima istanza" di parte attrice;
4. dichiara la carenza di attuale interesse degli attori alla pronuncia sulla validità o risoluzione dei contratti di acquisto azionario di cui alle domande sottoscritte dagli attori il 26/10/2012
5. compensa le spese

Venezia, 6/6/2019